

ARCHIVIO GIURIDICO

Filippo Serafini

dal 1868

diretto da

GIUSEPPE DALLA TORRE
Ord. Luiss di Roma

MARIO CARAVALE
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

GIUSEPPE DE VERGOTTINI
Ord. Università
di Bologna

LUCILLA BRUNA
Ord. Università
di Napoli "Federico II"

MANLIO MAZZIOTTI
Prof. Em. Università
di Roma "La Sapienza"

ALBERTO ROMANO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

FRANCESCO P. CASAVOLA
Pres. Em.
Corte Costituzionale

LUIGIANO EUSEBI
Ord. Università
Cattolica di Piacenza

PASQUALE LILLO
Ord. Università della
"Tuscia" di Viterbo

PAOLO MENGOLZI
Ord. Università
di Bologna

FRANCESCO D'AGOSTINO
Ord. Università
di Roma "Tor Vergata"

VITTORIO G. SPARINI CASARI
Ord. Università di
Modena e Reggio Emilia

FERRANDO MANTOVANI
Ord. Università
di Firenze

FRANCESCO MORANDI
Ord. Università
di Sassari

MASSIMO STIPO
Ord. Università
di Roma "La Sapienza"

Estratto

M U C C H I E D I T O R E
2009

Paolo Papanti-Pelletier *

I FONDAMENTI DEL DIRITTO CIVILE EUROPEO

Allorché nel 1840 Friedrich Karl von Savigny pubblicò il primo degli otto volumi della sua fondamentale opera – che costituisce anche il suo testamento spirituale – *System des heutigen römischen Rechts*, era chiaro ai giuristi del tempo che fin dal suo titolo l'Autore intendeva opporsi strenuamente alla moderna codificazione del diritto e, in special modo, del diritto civile. Il fondatore della Scuola storica tedesca aveva infatti intuito, già sulla base dell'esperienza prima dell'*Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten* (nel 1794), successivamente del *Code civil* francese (nel 1804) ed in seguito dell'*Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch* austriaco (nel 1811), che l'opera di codificazione avrebbe progressivamente ma inesorabilmente portato alla frammentazione dei diritti nazionali, facendo venir meno l'unitarietà del diritto e della scienza giuridica.

Ciò valeva soprattutto per l'Europa – ma anche per tutti quei Paesi che più direttamente erano ad essa legati da ragioni culturali o politiche – in cui il diritto romano attualizzato continuava ad essere applicato come diritto vigente.

Nonostante l'opposizione del Savigny, il processo di codificazione – come ben noto – proseguì e produsse testi legislativi in gran parte ispirati alla codificazione francese, fra i quali mi piace qui ricordare i codici civili italiani preunitari ed il Codice civile del Regno d'Italia del 1865. In Germania il processo fu più lento. La Commissione imperiale, composta da insigni studiosi, concluse i suoi lavori nel 1896 e il *BGB*, dopo una *vacatio legis* di ben quattro anni, entrò in vigore il 1° gennaio 1900.

* Ordinario di Istituzioni di diritto privato nell'Università di Roma "Tor Vergata".

È parimenti noto che successivamente vari Paesi europei si sono dotati di propri codici, ispirandosi sostanzialmente al modello francese o al modello tedesco.

Si era inevitabilmente determinato il distacco dal diritto romano inteso quale diritto vigente. I vari diritti nazionali reclamavano ormai la loro specificità, che veniva sempre più accentuata nel tempo.

Questo rapido schizzo storico, lungi dal pretendere di invadere il campo degli storici del diritto, tende soltanto a ricordare come fino all'inizio del XIX secolo l'esperienza giuridica europea fosse sostanzialmente comune.

Successivamente, sia per la nascita degli Stati nazionali sia per la progressiva opera di codificazione, si è sempre più accentuata l'accennata frammentazione dei diritti, che ha portato all'attuale sistema di scarsa comunicazione fra le esperienze giuridiche dei diversi Paesi.

Va rilevato tuttavia che — per quanto più strettamente attiene all'aspetto giusprivatistico — negli ultimi decenni si è verificata una notevole ed interessante spinta contraria verso la codificazione del diritto civile europeo, soprattutto in materia contrattuale, mediante tentativi di elaborazione di testi normativi uniformi, redatti ora da commissioni insediate da organi dell'Unione (Commissione Lando), ora costituitesi spontaneamente a scopo scientifico sulla base del concorso di vari studiosi (Commissione Gandolfi, presso l'Università di Padova). Né va trascurata l'utilissima iniziativa, promossa su scala mondiale dall'UNIDROIT, di redigere un testo contenente i *Principles of International Commercial Contracts*.

Tutte queste iniziative tendono evidentemente al recupero della perduta e rimpianta unità della disciplina normativa, che viene oggi ricercata non più sulla base del diritto romano, ma sulla base di una κοινή delle varie esperienze giuridiche europee, la quale tuttavia ha pur sempre un fondamento più o meno immediato nel diritto romano.

Ma, al di là di questi tentativi di codificazione giuridica a livello europeo, è fortemente avvertita nella comunità scientifica l'esigenza di individuare e riaffermare i fondamenti stessi del diritto europeo, cioè i principi cardine che hanno ispira-

to e che continuano ad ispirare il fenomeno giuridico nel nostro continente.

Un ausilio determinante ci viene offerto, ancora una volta, dalla storia, e non solo dalla storia del diritto, ma dalla storia universale.

È stato giustamente osservato che il termine Europa non designava nell'antichità lo spazio geografico che oggi esso delimita e definisce. La parola Εὐρώπη significava nell'antica Grecia il mondo occidentale allora conosciuto, cioè nella sostanza l'Italia e la parte occidentale del bacino mediterraneo. A sua volta, è noto che il termine Ἰταλία indicava soltanto la parte meridionale della nostra penisola.

Questa terminologia e, più in generale, questa concezione passa quasi invariata nel mondo romano.

Roma estende le sue conquiste territoriali a 360 gradi. Per designare la carta geografica dell'Impero romano nelle sue varie fasi di espansione si potrebbe puntare il compasso sull'Urbe circoscrivendo i suoi territori all'interno di una serie di circonferenze concentriche.

Le conquiste territoriali romane, nonostante la *Constitutio antoniniana* dell'Imperatore Antonino Caracalla (dell'anno 212 dopo Cristo, con cui fu concessa la cittadinanza a tutti i cittadini dell'Impero), fondarono in realtà il concetto di romanità, non il concetto di europeità.

L'Europa, intesa quale concetto geografico, politico, culturale e valoriale nacque in realtà — come è stato autorevolmente rilevato da illustri studiosi, fra i quali Le Goff e Chabod — nel medioevo, mediante la progressiva diffusione del cristianesimo, che agì quale “*crogiolo di fusione*” delle diversità fra i latini, i franchi, i germani, i celti e gli slavi.

Certamente, sul piano politico, a ciò molto contribuì la costituzione del Sacro Romano Impero che resse l'Europa, sia pure con varietà di confini, per circa un millennio. È noto infatti che, secondo la concezione tipicamente medioevale della *res publica gentium christianarum*, l'unità politica comportava anche l'unità religiosa. Ma, in realtà, se ciò può aver favorito ed alimentato il sentimento di appartenenza alla *societas christiana* — che trovò in seguito la sua massima espres-

sione nel principio "*cuius regio eius religio*" (Pace di Augusta, del 1555) –, è stata in realtà la dottrina cristiana come tale a dare i fondamenti ideologici, etici e giuridici del nostro continente. Tutto il *depositum fidei* neotestamentario è stato progressivamente recepito, con forme ed accenti diversi, a seconda dei vari momenti storici, da tutti i popoli europei.

È ben noto il precetto evangelico "*date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio*". Tutti i battezzati sono abituati fin da piccoli a sentir ripetere questa espressione, ma forse non tutti hanno riflettuto sul fatto che, nella sua apparente semplicità, essa costituisce il fondamento del principio di laicità dello Stato, che, come noto, esprime, nella sua essenza, l'esigenza della separazione fra la sfera politica e la sfera religiosa.

Dunque, tale principio, diversamente da quanto ritengono alcuni laicisti, nasce all'interno del cristianesimo, anche se, a seconda dei momenti storici – come già accennato –, trova diversità di espressioni. Certamente la Chiesa, soprattutto quella latina, lo difese tenacemente, ad esempio, nella c.d. lotta delle investiture, perché in tal caso era in atto la prevaricazione del potere politico su quello religioso, consistente nella imposizione delle nomine episcopali da parte dell'Imperatore. Ma altrettanto, all'inverso, si può dire allorché, ad esempio, una Congregazione religiosa post-tridentina tentò di esercitare e di fatto esercitò una forte influenza politica in alcuni Stati, i quali giunsero a bandirla dai loro confini per significativi periodi di tempo.

Queste reazioni sono proprio la testimonianza che il principio era stato recepito ed era ben presente alla coscienza delle rispettive Autorità, mentre ciò che di fatto si attuava era un abuso dello stesso, che – come tale – andava combattuto e represso.

Ma, se guardiamo alle forme di aggregazione sociale estranee all'Europa ed ai Paesi che ne hanno subito l'influenza, dobbiamo constatare come tale principio sia totalmente estraneo non solo alla loro organizzazione sociale, ma anche alla loro stessa mentalità. Sussistono infatti tuttora, soprattutto in alcuni Paesi asiatici, evidenti fenomeni di teocrazia più o

meno marcati. E non a caso si tratta di popoli nei quali la componente cristiana è numericamente poco significativa.

Questo principio della laicità mi dà l'occasione di affacciarmi anche al versante del "*date a Dio quel che è di Dio*", evidentemente sempre sotto il profilo giuridico. Intendo riferirmi all'enorme importanza che nel pensiero giuridico europeo ha avuto il diritto canonico. I principi fondanti dell'etica cristiana hanno trovato veste giuridica in quell'ordinamento, il quale, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto il profilo processuale, ben può considerarsi un'altra colonna del diritto europeo. Basti qui ricordare, per il primo aspetto, i principi di solidarietà e di equità (*aequitas canonica*), per l'altro aspetto il diritto di difesa.

Questi sono solo alcuni dei fondamenti del diritto europeo, di matrice cristiana. Altri principi della stessa matrice – sembrerebbe assurdo affermarlo – sono quelli propugnati dalla Rivoluzione francese.

Che cosa è infatti il principio di libertà, se non l'affermazione dell'essenza stessa del cristianesimo, che riconosce all'uomo la dignità di figlio di Dio e lo rende per ciò stesso libero non solo dalle forze del male, ma anche da tutte le forme di sopraffazione e prevaricazione umana? Del resto, l'indagine degli storici ha dimostrato che la vera ragione che stava alla base della persecuzione dei primi cristiani era costituita dal messaggio rivoluzionario ("*non c'è più schiavo né libero ...*" (Galati, 3,28)) che questa nuova dottrina portava con sé, che sovvertiva l'assetto sociale di tutte le società antiche.

A questo principio si affiancano strettamente quelli della fraternità e dell'eguaglianza, che sono anch'essi di stretta derivazione evangelica. L'essere tutti figli di Dio comporta infatti necessariamente l'essere fratelli e perciò aventi eguale dignità davanti a Dio e agli uomini.

Questi due ultimi principi, più del primo, hanno tardato ad affermarsi, forse perché, al di là del provvedimento di carattere formale e statutale della abolizione della schiavitù, implica una rivoluzione delle coscienze degli individui. Considerare gli uomini propri fratelli e perciò eguali nella dignità e nei diritti implica infatti una formazione spirituale che talvolta,

assai raramente, trae origine da un sentimento di pura filantropia, ma che molto più spesso si fonda su una convinta adesione alla fede cristiana.

Dunque, la "figlia primogenita della Chiesa" se nel 1789, sovvertendo la società del tempo e perseguitando la Chiesa cattolica, credette di distruggere i fondamenti della dottrina cristiana, in realtà riaffermò i valori del cristianesimo, sia pure in una prospettiva laica, filtrata dall'Illuminismo.

Ma ciò è appunto la riprova che quei principi erano profondamente penetrati nella coscienza sociale. Ed infatti, cessati gli eccessi rivoluzionari, la Francia napoleonica li innestò nel tronco del diritto romano dando vita a quel monumento della civiltà europea che fu il *Code civil* del 1804.

In questo testo normativo l'antico si fonde con il moderno. Il diritto romano acquista la dimensione egualitaria, già frutto di secoli di *usus modernus*, ma qui codificata. Inoltre il legislatore sente l'esigenza di inserire nel testo normativo un limite all'autonomia privata diverso dai *boni mores*, ereditati dal diritto romano.

Nasce con questo codice il principio dell'*ordre public*, che si affianca al buon costume, ma che esprime un concetto completamente diverso. I principi di ordine pubblico non hanno attinenza alla moralità sociale o al comune sentire. Essi costituiscono la sintesi dei valori ai quali si ispira l'ordinamento, desumibili non solo dalle sue stesse norme, ma dalla *ratio legis* dei suoi istituti.

Con queste due parole (*ordre public*), sancite nell'art. 1133 del *Code civil*, nasce l'ordinamento moderno, di tipo assiologico. Nelle mani del giudice viene messa una chiave formidabile per decidere in ordine alla validità del contratto: la sua con-trarietà ai valori dell'ordinamento. Nello stesso tempo, al giudice viene affidato un compito onerosissimo: quello di porsi in sintonia con l'ordinamento, al fine di individuare i principi fondamentali dei singoli istituti e, più in generale, i valori supremi dell'ordinamento.

Fu così che il diritto civile venne letto in una prospettiva di attenzione a determinati valori, di matrice essenzialmente cristiana. Il rispetto per la persona umana, la libertà ma-

trimoniales, il principio solidaristico quale limite interno sia ai diritti di credito sia ai diritti reali (che dette origine alla teoria dell'*abus de droit*), l'esigenza di evitare il mercato selvaggio nelle contrattazioni, soprattutto in materia giuslavoristica, costituiscono solo alcuni esempi di limitazioni all'autonomia contrattuale imposti dalla nuova clausola.

Il limite dell'ordine pubblico penetrò nel codice civile italiano nel 1865, all'art. 1122, ma non nel BGB tedesco, più direttamente ispirato al diritto romano giustiniano. Qui i principi romanistici della *bona fides* e dei *boni mores* trovarono espressione normativa rispettivamente nei canoni di *Treu und Glauben* e di *gute Sitten*, mentre una clausola come quella dell'*ordre public* venne probabilmente ritenuta troppo pericolosa.

D'altra parte, al BGB — e prima ancora alla Pandettistica dell'Ottocento che lo ispirò — si deve la più alta opera di concretizzazione del diritto romano: la creazione e la codificazione della categoria del negozio giuridico, che — come noto — fu inserito nel BGB ai par. 104 ss.

Nella sua più intima essenza, questa categoria concettuale pone l'uomo al centro dell'universo giuridico, facendo sì che dalla signoria del suo volere (*Herrschaft des Willens*) si producano quegli effetti — e non altri — realmente voluti dall'autore o dagli autori dell'atto. In tal modo fu dunque operata la codificazione del principio secondo cui l'individuo è un *prius* rispetto allo Stato. Principio che può considerarsi un altro caposaldo della civiltà europea, anche se è stato purtroppo varie volte calpestato anche in tempi recenti.

Ma non è forse un caso se, proprio in Germania, con la prima Costituzione repubblicana, elaborata a Weimar nel 1919, a meno di venti anni dall'entrata in vigore del BGB, furono per la prima volta inseriti in una Carta costituzionale principi non riguardanti l'assetto istituzionale dello Stato e concernenti invece i diritti fondamentali (*Grundrechte*) della persona.

Tale Carta ha costituito — come noto — il prototipo delle moderne Carte costituzionali europee, fra le quali quella della Repubblica italiana.

Successivamente, gli ordinamenti europei hanno fatto un ulteriore passo avanti, inserendo nelle loro Costituzioni, dive-

nute “rigide”, i valori fondamentali ai quali deve ispirarsi il legislatore ordinario e che, al contempo, rappresentano canoni ermeneutici nella lettura “costituzionalmente orientata” delle norme ordinarie.

Nella tavola assiologica della Costituzione italiana, ad esempio, sono stati inseriti non soltanto le libertà fondamentali, ma anche il principio solidaristico, il principio di eguaglianza, l'esigenza che la retribuzione sia sufficiente ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa, il riconoscimento dell'iniziativa economica privata, ma anche le limitazioni derivanti dall'utilità sociale, il riconoscimento della proprietà privata, ma anche le limitazioni derivanti dall'esigenza di assicurarne la funzione sociale e l'accessibilità a tutti.

Il caso dell'art. 36 della nostra Costituzione è veramente emblematico. La sua formulazione ricalca pressoché integralmente una proposizione dell'enciclica *Quadragesimo anno* di Pio XI, in cui, al n. 72, si afferma: “*In primo luogo, all'operato si deve dare una mercede che basti al sostentamento di lui e della sua famiglia*”.

Ancora una volta dobbiamo constatare come valori cristiani di primaria importanza siano penetrati al massimo livello normativo dell'ordinamento, costituendone un pilastro portante.

Un'ulteriore tappa nella elaborazione di principi basilari comuni dei vari ordinamenti europei si è avuta ai nostri giorni con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, sottoscritta a Nizza nel 2000, la cui nota peculiare può essere individuata nell'aver essa indicato quelli che ha chiamato i “*valori comuni*” sui quali si fonda l'Unione.

Prescindendo dal problema della sua vigenza, va rilevato che siamo qui di fronte ad un testo che, anche da un punto di vista lessicale, ha un forte contenuto assiologico. L'Unione Europea, che, con il progressivo ingresso di nuovi Stati (dal 2000 ad oggi ne sono entrati 12), tende sempre più a identificarsi con i confini geografici del continente europeo, ha sentito l'esigenza di scrivere una tavola dei valori nei quali si sono riconosciuti tutti i Paesi sottoscrittori, che sono stati condivi-

si da quelli che successivamente sono entrati a farne parte, e che dovranno essere condivisi da quelli che successivamente ne condivideranno le sorti.

I valori affermati dalla Carta di Nizza sono in gran parte comuni a quelli già presenti nelle principali Costituzioni europee, ma diversa è la tecnica normativa della loro formulazione. I valori della dignità, della libertà, dell'eguaglianza, della solidarietà della cittadinanza e della giustizia vengono affermati e costituiscono i titoli di specifiche trattazioni, che poi si articolano in una serie di proposizioni normative.

Particolarmente rilevante è il titolo della dignità, che si articola nella inviolabilità della dignità umana, nel diritto alla vita (che comprende il ripudio alla pena di morte), nel diritto all'integrità fisica e psichica della persona, nella proibizione della tortura, nella proibizione della schiavitù e del lavoro forzato.

Un altro punto degno di nota è rappresentato dal titolo della libertà, che, oltre ai tradizionali diritti di libertà, comprende il diritto di sposarsi e di costituire una famiglia. L'affermazione è molto importante, in quanto costituisce l'esplicita affermazione in una Carta di tipo costituzionale di un principio già desumibile – negli ordinamenti di derivazione francese – dal concetto di *ordre public*. Tuttavia, il legislatore dell'Unione, dopo aver affermato “*il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia*”, ha specificato che tali diritti “*sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio*”. E così, la proposizione fondamentale è stata praticamente svuotata di significato, giacché la legislazione ordinaria dei singoli Stati potrebbe non prevedere adeguati strumenti di tutela degli stessi.

Non potendo prendere in esame i singoli valori ivi proclamati, mi limito solo a rilevare l'alto valore simbolico di tali affermazioni, le quali, tuttavia, sono inserite in uno strumento destinato a non trovare immediata vigenza nei Paesi dell'Unione.

Un tentativo di realizzazione di questo passaggio giuridico fondamentale è stato attuato mediante l'inserimento di tale Carta nel Trattato costituzionale europeo, firmato dai Capi di

Stato e di Governo a Roma il 29 ottobre 2004, ma – come ben noto – alcuni Stati non hanno ratificato tale Trattato o lo hanno respinto mediante una votazione referendaria.

La tecnica normativa, ancora una volta, desta alcune perplessità, tanto più che il Trattato contiene, a sua volta, l'art. I, 2, che reca la rubrica "Valori dell'Unione". Dalla lettura di tale articolo risulta evidente che alcuni valori della Carta di Nizza sono posti in posizione preminente (dignità, libertà, eguaglianza); altri sono collocati in secondo piano (giustizia, solidarietà); altri ancora sono di nuova affermazione (democrazia, rispetto dei diritti umani, principio dello Stato di diritto, pluralismo, non discriminazione, tolleranza, parità tra donne e uomini); uno (cittadinanza) non viene menzionato.

Recentemente il Trattato di Lisbona, sottoscritto il 13 dicembre 2007, oltre a delineare un nuovo assetto istituzionale, ha sostanzialmente riaffermato i valori del Trattato del 2004, inserendo inoltre quelli della libertà politica, economica e sociale dei cittadini europei.

Lo sforzo di armonizzazione ha evidentemente condotto a scelte non del tutto lineari sul piano della forma.

Ritengo tuttavia molto importate il percorso sin qui seguito, che ha portato all'affermazione solenne di valori, essenzialmente fondati sulla dottrina cristiana, condivisi dagli Stati membri e con i quali dovranno confrontarsi tutti quei Paesi, di diversa tradizione, che aspirano ad entrare nell'Unione europea.

In particolare, il rispetto della dignità umana e delle libertà fondamentali, la democrazia quale espressione della sovranità popolare, il principio di eguaglianza, il principio dello Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani, il rispetto e la tolleranza verso le minoranze, la possibilità di far valere davanti agli organi di giustizia i propri diritti, la parità tra i sessi sono valori affermati per ora dall'Unione Europea, ma sostanzialmente condivisi da tutti i Paesi del vecchio continente, del quale costituiscono la vera e comune radice ideologica e culturale.

È pertanto auspicabile che essi vengano riaffermati con forza anche nel processo di allargamento dell'Unione, per evitare che questa diventi soltanto uno spazio di libera circolazione delle merci.

Bibliografia

- AA.VV., *100 Jahre BGB – 100 Jahre Staudinger: Beiträge zum Symposium vom 18.-20. Juni 1998 in Muenchen*, Berlin, 1999; AA.VV., *Il bicentenario del Codice napoleonico* (Atti dei convegni Lincei, Roma, 20 dicembre 2004), Roma, 2006; AA.VV., *Le Code civil 1804-2004. Livre du bicentenaire*, Paris, 2004; G. ALPA, E.N. BUCCICO, *Il codice civile europeo. Materiali*, Milano, 2001; M.J. BONELL, *Un "codice" internazionale del diritto dei contratti. I principi UNIDROIT*, Milano, 1995; F. BRADUEL, *L'Europe. L'espace, le temps et l'homme*, Paris, 1987; P. BROWN, *La formazione dell'Europa cristiana. Universalismo e diversità* (trad.it.), Roma-Bari, 1995; R. van CAENEGEM, *European Law in the Past and in the Future*, Cambridge, 2002 (trad.it., *I sistemi giuridici europei*, Bologna, 2003); P. CAPPELLINI, *Systema iuris*, vol. I e II, Milano, 1984 e 1985; M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, 1994; P. CARONI, *Gesetz und Gesetzgebung. Beiträge zu einer Kodifikationsgeschichte*, Basel, 2003; P. CARONI, *Saggi sulla storia della codificazione*, Milano, 1998; F. CHABOD, *Storia dell'idea d'Europa*, Roma-Bari, 1964; G. DALLA TORRE, *Europa. Quale laicità?*, Torino, 2003; C. FANTAPPIÈ, *Introduzione storica al diritto canonico*, Bologna, 1999; G. GANDOLFI (a cura di), *Code européen des contrats. Avant-projet*, I, Milano, 2004; P. GROSSI, *L'Europa del diritto*, Roma-Bari, 2007; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Roma-Bari, 2006; H.P. HAFERKAMP, *Georg Friedrich Puchta und die "Begriffsjurisprudenz"*, Frankfurt a. M., 2004; J. LE GOFF, *Il Medioevo. Alle origini dell'identità europea* (trad.it.), Roma-Bari, 1996; J. LE GOFF, *L'Europa medievale e il mondo moderno* (trad.it.), Roma-Bari, 1994; N. LIPARI (a cura di), *Diritto privato europeo*, I e II, Padova, 1997; C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar*, Firenze, 1946; U. PETRONIO, *La lotta per la codificazione*, Torino, 2002; R. SALELLE, *De la déclaration de volonté. Contribution à l'étude de l'acte juridique dans le Code Civil allemand (art. 116 à 144)*, Paris, 1901; F.K. von SAVIGNY, *System des heutigen roemischen Rechts*, I-VIII, Berlin, 1840-1849; R.

STARK, *The Victory of Reason. How Christianity Led to Freedom, Capitalism and Western Success*, New York, 2005 (trad. it.). *La vittoria della ragione. Come il cristianesimo ha prodotto libertà, progresso e ricchezza*, Torino, 2007; M. VIORA, *Codificazioni e codificazioni. Contributo alla storia della codificazione*, III ed., Torino, 1990; F. WIEACKER, *Privatrechtsschichte der Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung der deutschen Entwicklung*, Goettingen, 1967 (trad.it., *Storia del diritto privato moderno con particolare riguardo alla Germania*, Milano, 1980); K. ZWIEGER, H. KOETZ, *Einfuehrung in die Rechtsvergleichung*, B.I., *Grundlagen*, Tuebingen, 1984 (trad. it., *Introduzione al diritto comparato*, I, *Principi fondamentali*, Milano, 1998).